

stro della guerra. Allora si istituì nuova procedura contra di loro; ma il 25 giugno 1821 S. M. dichiarò compresi nell'amnistia del 12 gennaio 1816 i fatti loro imputati, e li ripristinò ne' loro onori e gradi.

Le leggi del 14 dicembre 1814, 16 luglio 1819 e 7 giugno 1820 aveano posto restrizioni alla libertà dei grani, le quali sembravano proprie ad incoraggiare più che fosse possibile l'agricoltura francese; ma esse divennero ben presto insufficienti. Nelle provincie agricole del mezzodì era di molto abbassato il prezzo dei grani, evidentemente effetto di gran quantità di grano giunto dagli Stati Uniti e dalla Crimea. I proprietari ne menarono vive lagnanze, e l'agricoltura ricadde nello scoraggiamento. Il governo si affrettò a tale stato di cose di por rimedio, e coll'organo di S. E. il ministro dell'interno presentò alla camera elettiva un progetto di legge con cui ponevansi nuove restrizioni all'esportazioni dei grani indigeni e all'importazione degli esteri. La commissione, cui fu rimandato il progetto, vi operò molte modificazioni in guisa di renderlo quasi del tutto cangiato. Nel 4 maggio la camera adottò il lavoro della commissione, meno soltanto un articolo il quale stabiliva che il quadro regolare dei mercati non potesse mutarsi che in forza di disposizioni legislative. La nuova legge avea ottenuto forte maggioranza nella camera elettiva, e una molto maggiore se n'ebbe alla camera dei pari, e S. M. gl'impartì la sua sanzione il 4 luglio 1821. In virtù di questa legge i dipartimenti di frontiera della Francia dividevansi a quattro classi, rapporto all'esportazione ed importazione dei grani forastieri: determinava essa pure il caso in cui si avea ad esigere pei grani importati il primo e secondo dazio supplementario stabiliti dalla legge 16 luglio 1819. Avvi a farsi una considerazione importante in occasione della legge dei grani, cioè che venne discussa alla camera dei deputati con una tranquillità non comune. Pareva che le passioni avessero fatto una tregua; ma sfortunatamente non doveano tardar molto a rinnovare le lor lotte violenti.

Passiamo a parlare di una misura politica, della legge cioè relativa alle pensioni ecclesiastiche, la cui discussione fu lunga e fornì ai vari partiti onde componevansi le camere l'occasione di manifestar vivamente la diversità delle loro